



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N.MACHIAVELLI"

Liceo Classico "N. Machiavelli"

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"

Istituto Professionale "M. Civitali"

Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca Tel. 0583/492741-496542 C.F. 80003600469 - Cod. Mecc.LUIS001008

Codice Univoco di Ufficio UFS8H3E mail: luis001008@istruzione.it - [Pec: luis001008@pec.istruzione.it](mailto:Pec:luis001008@pec.istruzione.it)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

approvato con delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 31 marzo 2026

PREMESSA

DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.

Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e DL 12 settembre 2013, n.104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole) DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti)

Legge n. 71 del 2017, art. 5, e Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e Legge n. 70/24

Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025

PRINCIPI GENERALI derivanti dalle norme

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano **mancanze disciplinari** con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati (DPR 249/1998, art. 4, comma 1, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4, comma 2, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134).

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla



valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità (DPR 249/1998, art. 4, comma 3 e 4, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134).

Lo studente deve essere reso consapevole della negatività del suo comportamento e deve essere sempre ascoltato prima di attribuirgli qualsiasi sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (DPR 249/1998, art. 4, comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134).

ART. 1 MANCANZE DISCIPLINARI

Le mancanze descritte si estendono a tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari, comprese quelle svolte nell'ambito dell'attività di Formazione Scuola Lavoro, di orientamento e delle visite e viaggi di istruzione.

Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo senza validi motivi superando il limite di n. 8 ritardi;
- b) abusare dei permessi di entrata posticipata o uscita anticipata al venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione (uso dei mezzi pubblici);
- c) non giustificare ritardi e assenze;
- d) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- e) tenere comportamenti non corretti, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
- f) Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1);
- g) non rispettare le consegne degli avvisi;
- h) L'essere sprovisti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es. libri di testo, materiale per scienze motorie, occorrente per le diverse lezioni, ecc...);
- i) attardarsi al cambio dell'ora

Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) reiterare un comportamento scorretto, anche in riferimento a una delle mancanze lievi;
- b) mostrare **smartphone, smartwatch o altri dispositivi simili** durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola. E' sempre ammesso l'uso nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto agli studenti e alle studentesse con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali, (per es. motivi di salute preventivamente documentati).

- c) falsificare le firme dei genitori o utilizzare le credenziali dei genitori;
- d) copiare durante le verifiche
- e) fumare nei locali dell'Istituto o nelle sue pertinenze;
- f) danneggiare o sporcare pareti, suppellettili, arredi, materiale di proprietà della scuola;

Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) reiterare un comportamento scorretto, anche in riferimento a una delle mancanze gravi;
- b) L'utilizzo dello **smartphone, smartwatch o altri dispositivi simili** per copiare o per fare foto e video durante la lezione;
- c) L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curricolare, senza il permesso esplicito e motivato concesso dal DS o da un suo delegato.
- d) L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei compagni (DPR 249 art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi della dignità e pregiudizievoli alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità è considerata aggravante.
- e) insultare e umiliare il personale della scuola e compagni anche attraverso l'ausilio di Internet (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste);
- f) Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche.
- g) Essere in possesso e/o usare oggetti configurabili come "armi" (es. coltellini, spray urticanti, ecc...) e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività didattica, potenzialmente pericoloso per l'incolumità altrui;
- h) compiere atti di bullismo o cyberbullismo nei confronti di compagni o adulti della scuola, anche fuori dall'orario scolastico con eventuale pubblicazione sui social di offese o ingiurie;
- i) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- j) compiere atti di vandalismo su cose in modo deliberato;
- k) Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerano pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
- a) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- b) recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola o di persone anche attraverso la diffusione di immagini, video o audio senza autorizzazione

ART. 2 SANZIONI e ORGANI IRROGANTI

Le sanzioni possono essere di varia natura:

1. nota disciplinare sul registro elettronico per mancanze lievi
2. nota sul comportamento
3. ammonimento del DS o suo delegato
4. convocazione della famiglia

5. allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni per attività di approfondimento
6. allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni per attività di cittadinanza solidale anche combinate con attività di approfondimento
7. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni

Le sanzioni da 1 a 4 (denominate sanzioni non tipizzate) sono disposte dal singolo docente, DS o suo delegato

Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono disposte dal Consiglio di Classe

Le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni è disposta dal Consiglio di Istituto

2.1 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI è disposto dal Consiglio di Classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,

A) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni – il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati. I docenti dovranno mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori in modo da preparare il rientro nella classe. Il periodo si svolge fuori dalla classe, ma all'interno della comunità scolastica

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e, a titolo esemplificativo, possono essere:

- attività di studio e ricerca per approfondire tematiche individuate dal CdC
- predisposizione di materiale didattico da presentare alla classe al rientro
- piccola manutenzione dell'arredo scolastico;
- pulizia, riordino dell'ambiente scolastico;
- manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari purché non sensibili;
- frequenza di specifiche attività formative personalizzate da svolgersi in orario scolastico anche organizzati da enti esterni, ma svolti nella scuola;
- produzione di elaborati finalizzati a stimolare nello studente la riflessione e l'acquisizione delle tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.

L'attività di approfondimento deve essere realizzata da un docente, individuato dal CdC, che ha irrogato la sanzione.

B) Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni – il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Gli studenti potranno essere indirizzati a svolgere le attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti ed associazioni esterne, individuate in base ad avviso pubblico emanato dall'USR con requisiti e criteri definiti dal MIM, con le quali l'Istituzione scolastica ha predisposto specifico accordo.

A tali enti viene affidato il compito di supportare e assistere le studentesse e gli studenti nello svolgimento delle attività socialmente utili previamente individuate in collaborazione con il CdC e individuare e comunicare all'istituzione scolastica la propria figura di riferimento.

I docenti dell'Istituto coinvolti svolgeranno un ruolo attivo nella verifica del raggiungimento degli obiettivi educativi e disciplinari e comunicheranno all'Ente la propria figura di riferimento.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale svolte presso l'ente convenzionato possono essere combinate con attività di approfondimento svolte presso l'Istituzione scolastica

- partecipazione ai progetti di integrazione a favore di studenti con particolari fragilità;
- partecipazione a particolari percorsi di educazione civica o di progetti finalizzati alla cittadinanza attiva, già presenti nel PTOF
- partecipazione a percorsi di Formazione Scuola Lavoro di particolare rilevanza in relazione alla mancanza dello studente.

2.2. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA è disposto dal Consiglio di Istituto

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

- A. **Allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico** - La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, **un percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe
- B. **Allontanamento dalla Comunità scolastica** Fino al termine dell'anno scolastico - Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (*nei casi meno gravi*). Si adotta nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- C. **Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame** - Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15

giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (*nei casi più gravi*). Si adotta nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (DPR 249/1998, art. 4, co. 9-ter e 10, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Spetta sempre al Consiglio d'Istituto irrogare le sanzioni quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In queste ipotesi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (DPR 249/1998, art. 4, co. 9 e 9-bis, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (DPR 249/1998, art. 4, comma 11, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

ART. 3 RAPPORTO TRA MANCANZE E SANZIONI

1. Per ciascuna delle mancanze disciplinari di cui all'art. 1 potranno essere irrogate le sanzioni qui di seguito graduate e suddivise a seconda della gravità delle infrazioni, dell'entità del danno causato, della volontarietà, della reiterazione o recidiva; la sanzione dovrà anche tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (DPR 249/1998, art. 4, comma 5 così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134):

ManCANZE	SanZIONI	Organi competenti ad irrogare la sanzione
----------	----------	---

--	--	--

a) mostrare smartphone, smartwatch o altri dispositivi simili durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe ○ ammonizione del DS o delegato ○ convocazione dei genitori - Se ulteriormente reiterata, ○ allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento	Singolo docente CdC
b) falsificare le firme dei genitori o utilizzare le credenziali dei genitori;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe	Singolo docente
c) copiare durante le verifiche	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe - Se reiterata ○ allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento	Singolo docente CdC
d) fumare nei locali dell'Istituto o nelle sue pertinenze;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe ○ sanzione amministrativa	Singolo docente Docente responsabile del contrasto al fumo
e) danneggiare o sporcare pareti, suppellettili, arredi, materiale di proprietà della scuola;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe e riparazione del danno Se reiterata ○ allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento e riparazione del danno	Singolo docente CdC

	- Se il comportamento è contro alunni con fragilità si adotta subito - o allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento - Se reiterato - o allontanamento dalla comunità scolastica con lavori socialmente utili da 3 a 15 giorni (è possibile combinare anche con attività di approfondimento)	Consiglio di Istituto
e) Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche.	o annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento	CdC
f) Essere in possesso e/o usare oggetti configurabili come "armi" (es. coltellini, spray urticanti, ecc...) e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività didattica, potenzialmente pericoloso per l'incolumità altrui;	- o annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento - Se reiterata e l'oggetto era stato condotto a scuola in modo deliberatamente minaccioso - o allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività socialmente utili - a seconda della gravità - o allontanamento dalla comunità scolastica	CdC Consiglio di Istituto
g) compiere atti di bullismo o cyberbullismo nei confronti di compagni o adulti della scuola, anche fuori dall'orario scolastico con eventuale pubblicazione sui social di offese o ingiurie;	- o annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento - Se reiterata - o allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività socialmente utili - Se ulteriormente reiterata e coinvolge persone con fragilità	CdC Consiglio di Istituto

	○ allontanamento dalla Comunità scolastica	
h) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività socialmente utili - Se ulteriormente reiterata e coinvolge persone con fragilità ○ allontanamento dalla Comunità scolastica	CDC Consiglio di Istituto
i) compiere atti di vandalismo su cose;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento e riparazione del danno - Se reiterata ○ allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività socialmente utili e riparazione del danno - Se ulteriormente reiterata o coinvolge persone con fragilità ○ allontanamento dalla Comunità scolastica e riparazione del danno	CDC Consiglio di Istituto
j) Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerano pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	○ allontanamento dalla Comunità scolastica	Consiglio di Istituto
k) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;	○ annotazione disciplinare/rapporto disciplinare notificato sul registro di classe + allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento e riparazione del danno - Se reiterata	CdC

firma di presa visione dell'avvio del procedimento, posta certificata, fonogramma, comunicazione attraverso la bacheca elettronica del RE e spunta di presa visione). **Nella contestazione di addebito lo studente sarà invitato a presentare una "memoria difensiva" scritta entro massimo 3 giorni dalla contestazione di addebito.**

Lo studente avrà facoltà di:

- a) rispondere agli addebiti per iscritto nel termine di 48 ore dalla data di convocazione;
- b) produrre prove e testimonianze;
- c) essere ascoltato e assistito da un rappresentante degli studenti o da uno dei genitori (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria se trattasi di minorenni);

1. **INCONTRO PER CONTRADDITTORIO:** Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise o documentali, testimoniali o fattuali. **Lo studente è convocato anche con i genitori e sentito in contraddittorio all'interno del Consiglio di Classe convocato nella sua componente allargata.** Qualora il genitore o lo studente maggiorenne convocato di fronte al CdC non si presenti, tale organo decide ugualmente in base agli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e degli elementi raccolti in precedenza che devono sempre essere tutti verbalizzati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal DS.

A seguito dell'audizione, potrà avvenire quanto segue:

- il procedimento è archiviato, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - gli atti sono rimessi al CdC.
2. Il CdC sente lo studente e i genitori e decide la sanzione da applicare oppure può decidere di rimandare all'organo superiore per incompetenza (Consiglio di Istituto per sospensioni dell'attività didattica superiore a 15 giorni).
 3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
 4. Il Consiglio può anche proporre allo studente, durante l'audizione, di convertire la eventuale sanzione in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4, comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.).
 5. Il Consiglio perviene quindi, nel termine di dieci giorni dalla seduta, a irrogare la sanzione e a stenderne il dispositivo; esso dovrà contenere in maniera chiara ed esplicita le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione; dovrà infine esservi indicata la persona a cui è demandato l'incarico di vigilare sul suo effettivo adempimento.
 6. Del dispositivo verrà data immediata comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a quanti esercitino la patria potestà.
 7. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relaziona al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
 8. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente o studentessa e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (D.lgs. 196/2003).

ART. 5 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (DPR 249/1998, art. 5, comma 1, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal D.S., che ne assume la presidenza, e da ulteriori tre membri effettivi e altrettanti supplenti da convocare in caso di assenza o incompatibilità: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Documento f.to digitalmente
Prof.ssa Emiliana Pucci